



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 33 del 03/03/2011

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 22 febbraio 2011, n. 50

Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza elettrica di 4,285 MW, e delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso, da realizzarsi nel Comune di Castellaneta (TA) in località "Jazzo Capannone", ai sensi dei commi 3 e 4-bis di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003. Società: Energia in Natura S.r.l., con sede legale in Verbania (VB), Via 42 Martiri n. 165, - P. IVA e C.F. 01870760038.

Il giorno 22 Febbraio 2011, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con

- le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e per impianti fotovoltaici, ai sensi del comma 4 bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, ferme restando la pubblica utilità e le procedure conseguenti per le opere connesse, il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto;
 - l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
 - ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

Rilevato che:

- la Società Energia in Natura S.r.l., avente sede legale in Verbania (VB), Via 42 Martiri n. 165, P. IVA e C.F. 01870760038, con nota prot. n. 38/13737 del 10.12.2008, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, richiedeva il rilascio di Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale di 4,285 MW nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Castellaneta (TA) - località "Jazzo Capannone";
- l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 4,285 MW da realizzarsi nel Comune di Castellaneta (TA), non è soggetto a verifica ambientale in quanto inferiore a 10 MW, ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008 e non soggetto al campo di applicazione della Legge Regionale 18 ottobre 2010, n. 13 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale)" e della Deliberazione di Giunta Regionale 26 ottobre 2010, n. 2259 "Procedimento di Autorizzazione Unica alla realizzazione ed all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Oneri istruttori. Integrazioni alla DGR n. 35/2007.";
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. AOO_38/14502 del 30.12.2008 inoltrava richiesta di integrazione di documentazione tecnica ed amministrativa relativa al progetto dell'impianto in argomento;
- la Società proponente con nota del 17.02.2009 (Prot. AOO_38/16502 del 19.02.2009) depositava presso gli Uffici della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - documentazione integrativa relativa al progetto di cui trattasi;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. AOO_46/4158 del 10.04.2009 inoltrava ulteriore richiesta di integrazione di documentazione tecnica ed amministrativa relativa al progetto dell'impianto in argomento;
- la Società proponente con nota del 29.06.2009 (Prot. AOO_46/7609 del 08.07.2009) depositava presso gli Uffici della Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - documentazione integrativa relativa al progetto di cui trattasi;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. AOO_46/8820 del 06.08.2009 comunicava di aver formalmente avviato il procedimento, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assenso comunque denominati dalle leggi vigenti;
- la Società Energia in Natura S.r.l., ha depositato la documentazione attestante la trasmissione agli Enti

- e/o Organismi interessati a partecipare alla Conferenza di Servizi di copia del progetto definitivo dell'impianto a seguito dell'avvio del procedimento;
- la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo - con nota prot. n. 46/14302 del 23.12.2009 convocava la riunione della Conferenza di Servizi per il giorno 28.01.2010;
 - la Società Energia in Natura S.r.l., con nota prot. n. 15862 del 09.11.2010 ha depositato documentazione attestante che " ... fermo restando la riduzione attuata del n° di moduli fotovoltaici installati per rispettare le prescrizioni dell'Autorità di Bacino e del Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia, la stessa possa rimanere invariata a 4285 kW in quanto si prevede l'utilizzo di moduli fotovoltaici dell'ultima generazione con rendimento superiore a quelli previsti ... ";
 - la Regione Puglia Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo, con nota prot. n. 15993 del 11.11.2010 trasmetteva agli Enti interessati comunicazione di conclusione positiva del procedimento in oggetto, allegando i pareri pervenuti successivamente alla riunione della Conferenza di Servizi;
 - essendo intervenuta la conclusione del procedimento in data anteriore il 31.12.2010, il procedimento in questione non ricade nell'ambito di applicazione della D.G.R. 3029 e del R.R. 24/2010;
 - la Società Proponente con nota rot. n.159/497 del 13.01.2011 trasmetteva "... copie del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi."

Preso atto dei pareri espressi in Conferenza di servizi e di seguito riportati:

- Consorzio di Bonifica Stornara E Tara - nota prot. n. 6166 del 30.10.2009 in cui "Con riferimento alla realizzazione dell'opera di cui all'oggetto, è stata riscontrata l'adiacenza del lato sud delle particelle 30,135,190,44, con il canale "Lago d'Anice". Tuttavia la distanza alla quale è prevista la posa in opera della recinzione è tale da consentire il rilascio del nulla osta tecnico preventivo, che pertanto viene, rilasciato per la competenza di questo Consorzio."
 - Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto - TARANTO - con nota prot. n. 799/UI-DEM/2010 del 12.01.2010 e confermando nota prot. 042359/UI-DEM/2009 del 07.10.2009 rappresenta che - per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare - non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico e delle relative opere connesse in oggetto, da ubicare nel territorio del Comune di Castellaneta (TA), in località "Jazzo Capannone".
- Rammenta, altresì, - se e per quanto applicabile - la normativa in vigore per l'identificazione degli ostacoli, connessa alla segnalazione ottico-luminosa delle strutture a sviluppo sia verticale che orizzontale, a tutela del volo a bassa quota.
- Ministero dell'Interno - Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Bari - Ufficio Prevenzione - con nota prot. n. 287 del 11.01.2010, fa conoscere che come da dichiarazione della società proponente, l'attività in argomento non rientra fra le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco.
 - ENAC - nota prot. n. 4208 del 21.01.2010 - rilascia, per quanto di competenza, il proprio nulla osta alla realizzazione dell'opera, considerato che:
 - l'impianto fotovoltaico in oggetto data la collocazione e l'altezza, non costituisce ostacolo alla navigazione aerea;
 - con riferimento a quanto riportato negli elaborati allegati alla richiesta, l'opera in oggetto rispetta i vincoli previsti dal Regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti di ENAC;
 - l'A.M. C.I.G.A. per gli aspetti di competenza, ha comunicato la non sussistenza di implicazioni;
 - non risultano pertanto implicazioni al riguardo.
 - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene e Sanità Pubblica ASL - Unità Operativa di Ginosa - Castellaneta con nota prot. 69 del 28.01.2010 esprime "parere igienico-sanitario favorevole alle seguenti condizioni e restrizioni:
 - Rispetto puntuale delle norme di cui al D. Lgs. 152/2006;

- Rispetto puntuale delle norme del D. Lgs. 81/08 e s. i. m.;
- Rispetto puntuale delle norme nazionali e regionali in tema di inquinamento da i campi elettromagnetici;
- Rispetto delle distanze di legge da insediamenti produttivi e da abitazioni;
- Bonifica totale del terreno agricolo dalle basi cementizie su cui si posizionano i pannelli fotovoltaici, e comunque di tutte le componenti interrato, su suolo e/o aeree secondo quanto previsto da normative attuali e/o future;
- Evitare l'utilizzo di diserbanti, prediligendo operazioni di sfalcio manuale e periodico delle aree interessate."

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi, Taranto - nota prot. n. 401 del 12.01.2009 - comunica che l'intervento in oggetto non ricade in area sottoposta a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Attività Estrattive - nota prot. n. 154/6990 del 29.10.2009 - esprime, ai soli fini minerari (T.U. 11.12.1933 n. 1775), nulla osta di massima, alle seguenti condizioni:

- Nel caso di eventuali attraversamenti di zone soggette alla tutela dell'Ente di cui alla nota in esame e/o di intervento ricadente all'interno di aree di cava in esercizio e/o dismesse, la Società, dovrà, comunque inoltrare specifica richiesta di autorizzazione ai sensi del T.U. 1775/33, art. 120.

- In fase di realizzazione dell'opera, la società è tenuta, comunque, al rispetto dei limiti di sicurezza, da eventuali aree di cave in esercizio e/o dismesse, non inferiore a mt. 20 (metri venti) come previsto dal D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 sulle "Norme di Polizia delle miniere e delle cave".

- Comune di Castellaneta, nella persona del Sindaco, in sede di conferenza dei servizi mediante modulo parere esprime parere favorevole a condizione che la società proponente ottemperi a quanto prescritto dal regolamento comunale con particolare attenzione agli aspetti relativi alla mitigazione ambientale in quanto è in fase di realizzazione un complesso turistico alberghiero sul confine est dell'impianto fotovoltaico, precisando che gli immobili da realizzarsi come da progetto approvato, si svilupperanno con piano terra e primo piano.

- Comune di Castellaneta - Ufficio Tecnico Comunale con nota prot. 2305 del 28.01.2010 esprime parere favorevole all'impianto fotovoltaico in oggetto;

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Coordinamento STP BR/LETAG - nota prot. n. 64/3086 del 15.01.2010 - rilevato che "le opere previste e le connesse attività, sia in fase esecutiva che di esercizio, non interferiranno in maniera significativa con i parametri ambientali caratterizzanti le materie di competenza dell'Ufficio scrivente (Idrografia superficiale, acque sotterranee)." esprime Nulla-Osta alla realizzazione di quanto programmato dalla Società proponente, a condizione che eventuali attraversamenti di corsi d'acqua da parte delle linee elettriche di trasferimento dell'energia al Gestore Unico, siano oggetto di apposite istanze di concessione.

"Inoltre, per effetto del vincolo sismico interessante il territorio comunale, le opere strutturali e le componenti impiantistiche, staticamente autonome, dovranno essere eseguite nell'ambito delle procedure del T.U. 380/01 ed installate nel rispetto dei livelli di sicurezza e di quanto prescritto dal D.M. 14/1/08.

Con il presente provvedimento, infine, qualora attivate le disposizioni urbanistiche di cui all'art. 12 della L.R. n. 25/2008, è da ritenersi reso favorevolmente il "parere geomorfologico" prescritto dall'art. 89 del richiamato D.P.R. 380/01."

- Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M. 3ª Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio - nota prot. n. 21 del 03.01.2010 - rilascia nulla osta dell'A.M., per gli aspetti demaniali di competenza, alla realizzazione dell'intervento in oggetto.

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura - Ufficio Provinciale Agricoltura di Taranto - nota prot. n. 30/50571 del 13.10.2009 - fa presente che "nessun parere devo

essere espresso da questo Ufficio in merito all'impianto fotovoltaico di cui all'oggetto, considerato che dall'esame degli atti inviati (in cui si esclude l'estirpazione di alberature che in foto sono situate al confine tra la pilla 12 con le p.lle 1.48 e 149) e delle aero fotogrammetrie GIS - SIAN, sui fondi interessati non insistono olivati o altre colture arboree per le quali sia necessario emettere apposita autorizzazione all'abbattimento.

Si precisa che i proprietari dei fondi interessati dall'impianto fotovoltaico dovranno comunicare a questo Ufficio l'eventuale eliminazione di impianti arborei, o di altro genere,, per i quali hanno ricevuto sovvenzioni assumendo impegno al mantenimento per un periodo di. Tempo prefissato, in quanto potrebbe concretizzarsi la restituzione di tutto o parte il contributo ricevuto. Lo stesso discorso vale per coloro che percepiscono sovvenzioni correlate ad interventi agro ambientali (biologico, muretti a secco, ecc).”

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Assetto del Territorio - Uff. Attuazione Pianificazione Paesaggistica con nota prot. n. 145/6962 del 02.11.2010 esprime che “ per quanto attiene agli aspetti paesaggistici, si rileva che nell'area interessata dalla installazione della centrale fotovoltaica risultano presenti delle componenti del Sistema Geomorfologico in particolare Cigli di Scarpata A. T. D. sottoposto alle prescrizioni di base definite dall'Art. 3.09 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.; in particolare l'area annessa, viene definita da una fascia di rispetto esterna ai cigli morfologici, di larghezza pari a 50 m. La società proponente trasmetteva nuova localizzazione dell'impianto nel rispetto dell'area annessa di 50 m dal Ciglio di Scarpata. Alla luce di quanto esposto l'ufficio competente esprime parere favorevole con prescrizioni per l'area interessata dall'installazione dei pannelli fotovoltaici prescrivendo di non realizzare l'impianto di Illuminazione, di ridurre l'altezza della recinzione ad una altezza massima di 1,50 m e di adottare, come misura di mitigazione dell'intervento, l'impianto di siepi perimetrali con essenze autoctone.

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia - nota prot. n. 103245 del 03.12.2009 - esprime parere favorevole, per quanto di propria competenza, alla realizzazione dell'impianto in oggetto subordinandolo al rispetto delle condizioni di seguito specificate:

- “Tutti i lavori previsti in progetto che comportino movimenti di terreno dovranno essere eseguiti, sin dalle prime fasi, sotto il controllo di un archeologo in possesso di adeguati titoli formativi e professionali, il cui curriculum andrà preventivamente sottoposto alle valutazioni della Scrivente;
- Nel caso di rinvenimenti di livelli e/o di strutture archeologiche, i lavori dovranno essere sospesi nei tratti interessati per gli accertamenti e le determinazioni di competenza di questo Ufficio.
- Anche per gli eventuali interventi di verifica archeologica dovrà prevedersi affidamento di incarichi di assistenza scientifica ad archeologo esterno, che dovrà realizzare la documentazione grafica, schedografica e fotografica di eventuali emergenze archeologiche. L'esecuzione dei lavori di scavo, da effettuarsi a mano, andrà affidata, per la manodopera, a ditte in possesso di qualificazione SO A OS25.
- Le indagini archeologiche si svolgeranno sotto la direzione scientifica di questa Soprintendenza.
- Dell'inizio dei lavori dovrà essere data preventi va comunicazione a questo Ufficio.
- L'onere finanziario per l'attività di sorveglianza e per gli eventuali accenamenti archeologici si intende a totale carico del committente.

Questa Soprintendenza si riserva di prescrivere varianti al progetto originario, per la tutela dei resti archeologici che dovessero venire in luce nel corso dei lavori”

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste - Sezione Provinciale di Taranto - nota prot. n. 2712 Tec.1/3 del 21.06.2010 comunica che i lavori inerenti la realizzazione dell'impianto da fonte solare, di cui all'oggetto, non interessano terreni sottoposti a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/23.

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata - nota prot. n. IT-BA/3-IE/VIE/3347 del 09.03.2010- rilascia, ai sensi dell'art. 113 del R.D. n. 1775 dell'11.12.1933, il nulla osta provvisorio alla costruzione per l'impianto in oggetto limitatamente a quelle parti che non interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di

telecomunicazioni statali, sociali e private. Il nulla osta è concesso in dipendenza dell'atto di sottomissione rilasciato dalla Società proponente in data 20.05.2010 e registrato a Brindisi senza alcun pregiudizio delle clausole in esso contenute e fatti salvi i diritti che derivano dal R.D. n. 1775/1933, dal D.P.R. n. 156 del 29.03.1973 e dal D. Lgs. 01.08.2003 n. 259.

- Comando Militare Esercito "Puglia" con nota prot. n. 10588 del 08.06.2010: Visto il parere tecnico del 15° Reparto Infrastrutture scaturito dall'esame della documentazione prodotta, ai sensi delle disposizioni:

- T.U. delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici (approvato con R.D. 11.12.1933 n° 1775);
- Legge 24.12.1976 n. 898 sul regime giuridico delle proprietà in zone militarmente importanti (pubblicata sulla G.U. 11.01.1977 n°8).

Tenuto conto che l'opera implica dei lavori di scavo in zona ove non è stata oggetto di bonifica sistematica da ordigni residuati bellici, concede il nulla-osta di Forza Armata subordinatamente all'effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell'area in questione (unitamente ai fini della gestione delle misure di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D. Lgs. 81/08), comunicando al Comando in oggetto l'avvenuta effettuazione degli stessi.

- Autorità di Bacino della Puglia - nota prot. n. 6759 del 27.05.2010 esprime per quanto di competenza, parere di conformità ai contenuti del PAI, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

- i pannelli fotovoltaici, gli impianti di trasformazione e tutte le opere accessorie (compreso la recinzione), siano posti esternamente alle aree soggette a fenomeni di allagamento come sopra determinate e riportate nell'elaborati "T.06 a,b,c" trasmessi, e tali da non interferire con il regolare deflusso delle acque superficiali. fa presente, per quanto di propria competenza, che le opere previste nel progetto di che trattasi non ricadono in aree sulle quali gravano vincoli.

- ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente - Dipartimento Provinciale di Taranto con nota prot. n. 38568 del 10.08.2010 - esaminata la documentazione comunica che non si evidenziano carenze o criticità nel progetto.

Si sottolineano, tuttavia, le seguenti osservazioni:

- Si deve predisporre un adeguato piano di salvaguardia da incendi di qualunque natura;
- Si devono predisporre adeguate opere di regimentazione delle acque superficiali al fine di prevenire accumuli e/o ristagni che possano compromettere l'impianto stesso e le fondazioni, in quanto l'area sullo quale insisterà l'impianto è stata sottoposta a bonifica.

- Enel Distribuzione S.p.A. - la società proponente con nota prot. n. 159/1226 del 28.01.2010 trasmette, come da STMG prot. n. Enel-Dis-10/04/2009-0227551 del 10.04.2009, il piano tecnico delle opere vidimato che prevede l'allacciamento dell'impianto alla rete di Distribuzione MT con tensione nominale di 20 kV tramite costruzione di cabina di consegna, connessa alla linea MT Palazzetto DP3001292, da ubicarsi nelle immediate vicinanze della linea stessa al foglio 120 pt. 30 e 190 del Comune di Castellaneta.

Tale soluzione prevede:

- Connessione in entra-esce dalla linea MT Palazzetto DP3001292 mediante costruzione di un tratto di linea in cavo sotterraneo AL185mmq;
- Costruzione di una cabina di consegna.
- Ricostruzione di circa 0,3 km di linea MT in cavo sotterraneo AL95 mmq con linea MT in cavo sotterraneo da AL 185 mmq, tra i nodi 2-95282 e 3-14057.

Tale Soluzione di connessione viene accettata incondizionatamente dalla Società in data 05.05.2009.

- In ordine alla nota della Provincia di Taranto - 9° Settore Ecologia ed Ambiente - Aree Protette e Parco Naturale Terra delle Gravine - nota Prot. n. 41222/P del 28.06.2010 comunica che " il progetto ricade nel campo di applicazione di cui al punto 2.e) dell'allegato IV del D.Lgs. 152/06 così come modificato ed integrato dalla Legge 99/2009. Pertanto, si ritiene che la Ditta dovrà presentare apposita istanza di

verifica di assoggettabilità a V.I.A.. ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 152/2006. "si espone quanto segue:

PREMESSO che:

- La Società Energia in Natura S.r.l. con nota prot. n. 38/13737 del 10.12.2008, ha presentato istanza di Autorizzazione Unica per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale di 4,285 MW;

VISTO:

- l'art. 5, comma 1, "Disposizioni in materia di verifiche ambientali" della L.R. 31/2008" che così testualmente recita:

"La lettera B.2.g/5.bis) dell'elenco B.2 dell'allegato B della L.R. 12.04.2001 n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), come aggiunta dall'art. 10, c. 1, lettera c), della L.R. 03.08.2007, n. 25, è sostituita dalla seguente:

"B.2.G/5-bis) impianti industriali per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, diversi da quelli di cui alle lettere B.2.g, B.2.g/3 e B.2.g/4, con potenza elettrica nominale uguale o superiore a 10 MWe";

- la nota prot. n. 12219 del 05.08.2010 con la quale Regione Puglia - Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - trasmetteva a tutte le Province interessate - ivi compresa la Provincia di Taranto - precisazioni in ordine alla verifica di assoggettabilità a VIA degli impianti fotovoltaici nell'ambito della procedura di Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. 387/2003.

VISTO, altresì:

1) l'art. 1, comma 1, della L.R. del 18.10.2010 n. 13;

2) l'art. 1, comma 2, della L.R. del 18.10.2010 n. 13;

il progetto in argomento, della potenza elettrica inferiore a 10 MWe, alla luce di quanto sopra riportato, non risulta essere sottoposto alla procedura di assoggettabilità a VIA.

Rilevato che:

- a seguito di verifica con il Piano di Tutela delle Acque, approvato dal Consiglio Regionale della Puglia con Delibera n. 230 del 20.10.2009, è risultato che l'intervento in oggetto non risulta interessare Zone di Protezione Speciale Idrogeologica di "Tipo A" né di "Tipo B1 e B2";

- l'Amministratore Unico della Società proponente ha trasmesso con nota fax prot. n. 159/2087 del 18.02.2011 copia della scrittura privata di affitto di fondo rustico sottoscritta dalle parti inerente la disponibilità delle aree interessate dall'impianto fotovoltaico e rinnovo della stessa accettata dalle parti contraenti;

- in aggiunta a quanto sopra esposto, essendo trascorsi i 180 giorni previsti dal D. Lgs. 387/03, l'art. 14 ter comma 7 della L. 241/1990 dispone che "si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale. Esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione", ed in ogni caso, alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella Conferenza di servizi, con nota prot. n. 15993 del 11.11.2010 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura della Conferenza.

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;

- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della

conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:

„ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 4,285 MW, ubicato nel Comune di Castellaneta (TA) - località “Jazzo Capannone”;

e delle seguenti opere connesse:

„ Connessione in entra-esce dalla linea MT Palazzetto DP3001292 mediante costruzione di un tratto di linea in cavo sotterraneo AL185mmq;

„ Costruzione di una cabina di consegna.

„ Ricostruzione di circa 0,3 km di linea MT in cavo sotterraneo AL 95 mmq con linea MT in cavo sotterraneo da AL 185 mmq, tra i nodi 2-95282 e 3-14057.

- in data 16 dicembre 2010 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia e la Società Energia in Natura S.r.l. l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;

- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 20 gennaio 2011 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 12243 e della Convenzione al repertorio n. 12244;

- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 50 del 22 Febbraio 2011 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 4,285 MW, come innanzi descritto, ed ubicato nel Comune di Castellaneta (TA) - località “Jazzo Capannone”.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n.1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

Vista la Legge Regionale n. 13 del 18.10.2010;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla Società Andria Energia in Natura S.r.l., avente sede legale in Verbania (VB), Via 42 Martiri n. 165, P. IVA e C.F. 01870760038 - dell'Autorizzazione Unica, di cui ai comma 3 e 4-bis dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

„ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 4,285 MW, ubicato nel Comune di Castellaneta (TA) - località “Jazzo Capannone”;

e delle seguenti opere connesse:

„ Connessione in entra-esce dalla linea MT Palazzetto DP3001292 mediante costruzione di un tratto di linea in cavo sotterraneo AL185mmq;

„ Costruzione di una cabina di consegna.

„ Ricostruzione di circa 0,3 km di linea MT in cavo sotterraneo AL 95 mmq con linea MT in cavo sotterraneo da AL 185 mmq, tra i nodi 2-95282 e 3-14057

Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società Energia in Natura S.r.l nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita “Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati”.

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

3 durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;

3 durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità, l'impianto fotovoltaico, ai sensi del comma 4-bis dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso, ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate col presente decreto.

Art. 7)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;
- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;
- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;

- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.Lgs. n. 494/96, ecc.);
- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Castellaneta (TA).

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 19 facciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio
Davide F. Pellegrino
